

Programma esecutivo
in relazione al programma di cooperazione tecnica per i beni culturali e i siti patrimoniali di
AIUla

Fra

Il Parco Archeologico di Pompei nella Repubblica Italiana

E

La Commissione Reale per AIUla nel Regno dell'Arabia Saudita

Questo programma esecutivo è stipulato il 26/01/2025 (il "EP "), da e tra:

1. IL Parco archeologico di Pompei, Museo statale italiano, con sede legale in Pompei, Via Plinio 26, CF 90083400631, (di seguito "PAP "); e,
2. La Commissione reale per AIUla, una commissione governativa istituita con Ordine reale n. (296/A) e datato 26/10/1438H, ha sede legale in 7747 Oud Dunes, Unità 1, Amr Aldamri Street, Al Safari, Riyadh 12512-3357, Regno dell'Arabia Saudita; (di seguito denominata "RCU") .

PAP e RCU possono anche essere denominate individualmente " Parte " e collettivamente " Parti " .

Basato sull'intenzione delle Parti di sviluppare un partenariato strategico per promuovere lo scambio culturale e scientifico nei settori dell'istruzione, delle strategie di gestione sostenibile, della ricerca e della conservazione del patrimonio, secondo le rispettive esperienze e risorse di ciascuna Parte e in conformità con le normative e le leggi di entrambi i Paesi.

Ai sensi all'Articolo 3 del Memorandum d'intesa tra il Ministero della Cultura del Regno dell'Arabia Saudita e il Ministero della Cultura della Repubblica Italiana (i " Ministeri ") per la cooperazione nel campo della cultura (il "MOU") firmato il 19/05/2023 a Venezia, i Ministeri hanno discusso il rafforzamento della collaborazione attraverso progetti culturali con il Governatorato di AIUla secondo gli ambiti stabiliti nell'Articolo 2 del MOU, formando relazioni dirette con la Commissione reale per AIUla nel Regno dell'Arabia Saudita. Questa collaborazione comporterà lo scambio di idee riguardanti gli ambiti di interesse culturale (descritti nell'Articolo Uno dell'EP) per la RCU nell'ambito e nel territorio delle aree archeologiche che sono sotto l'egida della Commissione reale per AIUla.

Le Parti, avendone la capacità e l'autorità, di agire convengono quanto segue:

Articolo Uno (Obiettivi e ambito di cooperazione)

1.1 Le Parti stabiliranno il grado di collaborazione in merito ai programmi e ai progetti pertinenti ai beni culturali e ai siti del patrimonio di AlUla nel contesto dei loro antichi legami commerciali con l'Arabia settentrionale, l'Egitto, Roma e la Grecia, e incorporando il Museum of Incense Road, un bene culturale all'interno del Journey Through Time di AlUla (Masterplan 1). PAP è un partner chiave per RCU per lo sviluppo di questi obiettivi strategici e per attingere e amplificare il ruolo del Museum of Incense Road, che colloca AlUla in un contesto globale. In quanto tale, PAP sarà un partner chiave per le mostre di AlUla in Italia (incluse Tayma e Khaybar).

1.2 In particolare, le Parti intendono collaborare sui seguenti temi:

- (a) Scambiare buone pratiche in materia di ricerca, didattica, sviluppo inclusivo, tutela e gestione del patrimonio archeologico attraverso iniziative congiunte come conferenze, seminari e pubblicazioni.
- (b) Condividere esperienze e scambiare buone pratiche innovative in materia di integrazione del patrimonio materiale e immateriale, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione delle tecniche agricole tradizionali impiegate nel territorio locale dei rispettivi siti archeologici, traendo ispirazione dai progetti innovativi che il Parco Archeologico di Pompei ha sviluppato negli ultimi anni in questo settore ('Azienda agricola Pompei', 'I Ragazzi di Plinio', 'Vivaio del Parco' ecc.)
- (c) Condividere esperienze e prospettive su tutti gli aspetti di una strategia di gestione sostenibile del patrimonio: conservazione, sociale, culturale, ambientale ed economico, nonché promuovere lo scambio scientifico e culturale su questi temi
- (d) Sviluppare iniziative per la diffusione e il coinvolgimento del pubblico nazionale e internazionale, nonché delle comunità locali, nella vita culturale e scientifica dei siti attraverso pubblicazioni, anche digitali, incontri, workshop e mostre temporanee, con l'obiettivo di promuovere una comprensione ampia dell'archeologia, della storia e delle tradizioni dei rispettivi siti e delle interconnessioni tra di essi.
- (e) Riqualificazione delle aree agricole volta alla salvaguardia degli aspetti e delle peculiarità del paesaggio agrario da utilizzare come base di un sistema complesso in sinergia con lo sviluppo economico del territorio.
- (f) Sostenibilità energetica e gestione sostenibile dei rifiuti e delle risorse.
- (g) Creazione di un modello di crescita e sviluppo eticamente sostenibile da applicare a tutto il territorio circostante.

1.3 Le Parti possono concordare che un'ulteriore cooperazione tra loro, che comprenda aspetti dello sviluppo di AlUla, possa essere discussa e fornita sulla base di un distinto accordo scritto tra le Parti sui termini e le condizioni di tale cooperazione.

Articolo due (Metodo di cooperazione)

- 2.1 Le parti intendono avviare discussioni sulle possibili iniziative e stabilire una tempistica per l'attuazione del EP.
- 2.2 Le Parti intendono sviluppare e ideare una strategia di comunicazione che diffonda e promuova le iniziative della collaborazione su diverse piattaforme e offra una visione coerente e condivisa al pubblico, nonché agli stakeholder nazionali e internazionali e alle comunità del patrimonio.
- 2.3 Le Parti confermano il loro impegno a rispettare gli standard nazionali e internazionali in materia di ricerca, conservazione, finanziamento e gestione e agiranno di conseguenza.

Articolo tre (Punto di contatto)

Ciascuna Parte designerà un punto di contatto che sarà responsabile dell'implementazione e della facilitazione delle procedure e che seguirà le attività menzionate nel presente EP, nonché riceverà tutte le notifiche e le e-mail relative al presente EP, e ciascuna Parte dovrà cercare di informare l'altro in caso di eventuali cambiamenti.

Articolo quattro (Governato)

- 4.1 Con la presente le Parti intendono istituire una struttura formale di governance, il Comitato direttivo, per gestire le operazioni della partnership.
- 4.2 Questo Comitato sarà composto da rappresentanti di ciascuna Parte e dovrebbe essere composto da un numero uguale di rappresentanti di ciascuna Parte. Il Comitato avrà il compito di supervisionare la direzione strategica della partnership, i processi decisionali e la risoluzione di eventuali dubbi che potrebbero sorgere e fatto salvo l'Articolo (10).
- 4.3 La struttura di governance definitiva dovrà essere approvata congiuntamente dalle Parti.
- 4.4 Il Comitato direttivo faciliterà la comunicazione regolare tra le Parti, assicurando che entrambe le Parti siano allineate nei loro obiettivi e lavorino in modo collaborativo per raggiungere i loro scopi comuni.

Articolo cinque (Clausola di attuazione e di invariabilità finanziaria)

- 5.1 Le iniziative derivanti dal EP saranno realizzate con le risorse umane, infrastrutturali e finanziarie già previste dalla normativa vigente, garantendo che i budget per ciascuna delle Parti resti fisso.
- 5.2 Ciascuna Parte sosterrà - in base alle risorse disponibili - i costi derivanti dall'attuazione del proprio contributo alla collaborazione basata sul presente EP, salvo diverso accordo tra le Parti.
- 5.3 Le Parti potranno integrare il loro contributo alla collaborazione attraverso il coinvolgimento di istituzioni, contributi ed organizzazioni pubbliche e private.

5.4 Le Parti concordano che il presente EP non è vincolante; eventuali obblighi aggiuntivi e vincolanti potranno essere oggetto di accordi specifici e separati tra le Parti.

Articolo sei (Riservatezza)

Le Parti concordano di non utilizzare alcuna informazione, documento e programma scambiati tra loro se non per gli scopi per cui erano stati concepiti e in conformità con quanto discusso. Questi stessi materiali non saranno trasferiti o divulgati a terze parti senza il consenso scritto della Parte che li ha forniti e questi obblighi rimarranno validi dopo la risoluzione del presente EP.

Articolo sette (Proprietà intellettuale e pubblicazioni)

Le Parti rispettano i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle disposizioni implementate nel presente MoU, secondo le leggi e i regolamenti in vigore nei loro paesi e gli accordi internazionali di cui sono Parti. Le Parti riconoscono e accettano che i termini e le condizioni relativi alla Proprietà Intellettuale e alla Pubblicazione saranno discussi separatamente in ogni programma specifico.

Articolo otto Strategia di branding e comunicazione

- 8.1 Entrambe le Parti concordano di rispettare, utilizzare e sfruttare reciprocamente i rispettivi loghi e marchi in modo da migliorare la visibilità e il riconoscimento di ciascuna Parte all'interno della partnership. Ciascuna Parte concede all'altra il diritto non esclusivo di utilizzare i propri loghi, marchi e materiali di branding, previa approvazione scritta. Le richieste per tale utilizzo devono essere presentate per iscritto con un mock-up del formato previsto per l'utilizzo e l'approvazione non deve essere irragionevolmente negata o ritardata.
- 8.2 Le Parti si impegnano a sviluppare e ideare in modo collaborativo un piano di comunicazione completo, che delineerà strategie per le relazioni pubbliche, il coinvolgimento dei media e le attività promozionali a supporto degli obiettivi della partnership.
- 8.3 Il piano di comunicazione dovrebbe aderire ai più alti standard di integrità del marchio e comunicazione strategica, specificando l'approccio per l'utilizzo di elementi di branding combinati, messaggi chiave, identificazione del pubblico di riferimento, individuazione dei canali di comunicazione pertinenti e produzione di tempistiche per la pubblicazione di questi materiali. Si deve includere disposizioni per la revisione regolare e preparare gli aggiustamenti per adattarsi agli obiettivi di partnership in evoluzione e alle dinamiche di mercato.
- 8.4 Entrambe le parti riconoscono che l'uso efficace del branding e della comunicazione strategica è essenziale per il successo della partnership e si deve dedicare le risorse necessarie allo sviluppo, all'implementazione e alla gestione continua del piano di comunicazione.
- 8.5 Il piano di comunicazione verrà rivisto e aggiornato annualmente o quando necessario per riflettere i cambiamenti negli obiettivi della partnership o i fattori esterni che influenzano la comunicazione pubblica.

Articolo nove (Diritti e obblighi)

Nessuna disposizione del presente Accordo deve essere ritenuta o interpretata in alcun modo come tale da creare diritti o obblighi regolati dal diritto internazionale e non sostituisce gli obblighi delle Parti o i loro diritti e privilegi derivanti da qualsiasi convenzione o accordo internazionale.

Articolo dieci (Risoluzione delle controversie)

Eventuali controversie tra le Parti in merito all'interpretazione o all'attuazione del presente EP dovrebbe essere risolta amichevolmente tramite consultazione tra entrambe le Parti, in un modo che serva i loro interessi comuni. Nel caso in cui non si possa raggiungere un accordo tramite negoziazione, tutte le questioni che possono emergere in questo EP dovrebbero essere deferite ai canali diplomatici per risolvere la questione e non dovrebbero essere sottoposte a nessun tribunale, organismo o altra entità per la risoluzione.

Articolo Undici (Disposizioni generali)

- 11.1 Il presente EP è valido dalla data di sottoscrizione tra entrambe le Parti. La durata del presente EP è di tre (3) anni e le Parti possono rinnovarlo per lo stesso periodo o per periodi simili, di comune accordo tra le Parti, a meno che una parte non notifichi all'altra per iscritto la propria volontà di recedere dall'EP almeno tre (3) mesi prima della data di risoluzione o scadenza specificata.
- 11.2 Questo EP può essere modificato mediante mutuo consenso scritto di entrambe le Parti e tali modifiche entrano in vigore dalla data della firma.
- 11.3 In caso di risoluzione o mancato rinnovo del presente EP, le sue disposizioni continueranno ad avere validità per quanto riguarda i programmi o le attività qui stabiliti e non ancora definiti, salvo diverso accordo tra le Parti.
- 11.4 La risoluzione di specifici accordi di progetto sarà disciplinata dai termini dell'accordo di progetto specifico.

Il presente **Programma Esecutivo** è stato redatto il 26/07/1446 AH, corrispondente al 26/01/2025 d.C., in tre copie originali nelle lingue: (arabo, italiano e inglese), e le versioni sono ugualmente autentiche.

Per e a nome di

Il Parco archeologico di Pompei
nella Repubblica Italiana

Per e a nome di

La Commissione Reale per AlUla nel Regno
dell'Arabia Saudita